



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni comunali

Pubblicazione n. 4



Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Istruzioni per le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni

TITOLO I

L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

CAPITOLO I

L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

§ 1. — Composizione dell'adunanza dei presidenti delle sezioni.

L'articolo 67, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, stabilisce che — nei comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti (nei quali l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario) che abbiano più di una sezione elettorale — le operazioni di riempimento dei voti e di proclamazione degli eletti vengono effettuate dall'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

Tale organo, come risulta dalla sua denominazione, è composto da tutti i presidenti degli uffici elettorali di sezione del comune con popolazione sino a 15.000 abitanti.

L'adunanza è presieduta dal presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione (articolo 67, primo comma, del testo unico n. 570).

Le funzioni di segretario sono affidate al segretario dell'ufficio elettorale della prima sezione (articolo 67, secondo comma, del testo unico n. 570).

§ 2. — Intervento dei vicepresidenti degli uffici elettorali di sezione alle operazioni della adunanza.

Se il presidente di qualche ufficio elettorale di sezione sia impossibilitato a intervenire alle operazioni dell'adunanza, in sua vece dovrà partecipare alle operazioni il vicepresidente (articolo 67, primo comma, del testo unico n. 570).

§ 3. — Compiti dei componenti dell'adunanza.

I presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione compiono,

insieme al presidente dell'adunanza, tutte le operazioni necessarie per il riepilogo dei risultati degli scrutini delle varie sezioni e per la proclamazione degli eletti.

§ 4. — Poteri del presidente dell'adunanza.

Ad avviso di questo Ministero, il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni ha tutti i poteri spettanti, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico n. 570, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni dell'adunanza o commettano reato.

La Forza, senza la richiesta del presidente, non può entrare nella sala dell'adunanza.

Tuttavia, in caso di disordini o di tumulti nella sala medesima o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare in essa e farsi assistere dalla Forza, anche senza richiesta del presidente.

Nella sala dell'adunanza hanno pure accesso gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni dell'Adunanza stessa.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

§ 5. — Poteri dell'adunanza.

L'Adunanza dei presidenti delle sezioni si deve pronunciare su tutti gli incidenti relativi alle operazioni di sua competenza (articolo 67, primo comma, del testo unico n. 570).

La decisione, dalla quale l'adunanza non può esimersi per alcuna ragione, è tuttavia provvisoria giacché contro le operazioni elettorali è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

CAPITOLO II

RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO L'ADUNANZA

§ 6. — **Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la prima sezione del Comune alle operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni. – Facoltà dei prappresentanti di lista.**

I rappresentanti delle liste dei candidati presso la prima sezione del Comune hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni (articolo 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

I rappresentanti di lista prendono posto nella parte della sala riservata all'Adunanza in maniera da poter assistere a tutte le operazioni dell'ufficio medesimo.

Possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni.

§ 7. — **Sanzioni penali per i rappresentanti.**

I rappresentanti di lista che impediscano il regolare svolgimento delle operazioni dell'Adunanza sono sanzionati con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065 (articolo 96, ultimo comma, del testo unico n. 570).

CAPITOLO III
SALA DELL'ADUNANZA
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

§ 8. — Sede dell'adunanza.

L'Adunanza dei presidenti delle sezioni si riunisce nella sala dell'ufficio elettorale della prima sezione.

§ 9. — Accesso alla sala dell'adunanza.

Hanno accesso alla sala dell'adunanza, per poter assistere alle relative operazioni, gli elettori che presentino la tessera elettorale personale di iscrizione nelle liste elettorali del comune o un altro documento attestante tale qualità. Essi, però, possono prendere posto solo nella parte della sala non riservata all'adunanza.

Alla sala dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni, inoltre, hanno accesso:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni dell'adunanza;
- 3) tutte quelle persone, infine, che debbano compiere incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori non possono entrare armati o muniti di bastone (articolo 38, secondo comma, del testo unico n. 570).

TITOLO II
LE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

CAPITOLO IV
INIZIO DELLE OPERAZIONI
DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
DELLE SEZIONI

§ 10. — Inizio delle operazioni.

Le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni hanno inizio nella giornata del martedì successivo al giorno della votazione, se possibile, o, al più tardi, alle ore otto del mattino del mercoledì (articolo 67, primo comma, del testo unico n. 570), tenuto conto che le operazioni di scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione, a norma dell'articolo 13, comma 2, del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, e entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

§ 11. — *Quorum* per la validità delle operazioni dell'adunanza.

Affinché le operazioni dell'adunanza siano valide occorre che sia presente la maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire (articolo 67, ultimo comma, del testo unico n. 570).

§ 12. — Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezione.

L'adunanza, appena insediatasi, deve accertare se siano pervenuti da tutti gli uffici elettorali di sezione i plichi con i verbali e i relativi allegati; nello stesso tempo deve accertare se tutti gli uffici anzidetti abbiano completato o meno le operazioni di scrutinio.

CAPITOLO V
COMPLETAMENTO
DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
EVENTUALMENTE NON CONCLUSE
NEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

§ 13. — Operazioni di spoglio.

Se qualche ufficio elettorale di sezione non abbia concluso le operazioni di scrutinio, l'Adunanza dei presidenti delle sezioni procede, in sede surrogatoria, al completamento delle operazioni stesse.

L'adunanza procede alle operazioni anzidette separatamente per ogni ufficio elettorale di sezione in base al verbale, agli atti e alle schede, contenute nell'urna e nella scatola, che le sono stati trasmessi dagli uffici elettorali di sezione interessati.

Per il compimento di tali operazioni si richiamano le *Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione* (pubblicazione n. 2).

§ 14. — Compilazione dei verbali.

Delle eventuali operazioni di completamento vengono redatti appositi verbali [modello n. 307-AR], da compilarsi in duplice esemplare, distintamente per ciascun ufficio elettorale di sezione.

Il numero di ogni sezione, per la quale si sia provveduto a completare le suddette operazioni non ultimate, viene registrato nel verbale dell'adunanza.

§ 15. — Formazione e spedizione dei plichi.

Compite le operazioni di spoglio dei voti di cui al paragrafo 13, l'adunanza deve provvedere alla formazione, per ciascun ufficio elettorale di sezione, dei plichi contenenti le schede spogliate

(schede nulle, contestate, ecc.) e gli atti relativi a dette operazioni.

Anche per la formazione di tali plichi si richiamano le *Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione*.

L'adunanza provvede a rimettere un esemplare del verbale relativo alle operazioni di spoglio alla segreteria del comune, includendolo nella apposita busta.

Per la consegna di detti plichi deve essere utilizzata la ricevuta modello n. 308-AR.

L'altro esemplare, incluso nella apposita busta, viene trattenuto, per essere inviato, poi, insieme al verbale delle operazioni di competenza primaria dell'adunanza, al Prefetto con allegati i plichi contenenti le schede spogliate sopra indicati.

CAPITOLO VI

OPERAZIONI DI PROCLAMAZIONE

ALLA CARICA DI SINDACO

§ 16. — Riepilogo dei voti.

Compiute le eventuali operazioni di completamento dello scrutinio non ultimate dagli uffici elettorali di sezione, l'adunanza dei presidenti effettua, in primo luogo, il riepilogo dei voti riportati, in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune, da ciascun candidato alla carica di sindaco.

Le operazioni che l'adunanza deve compiere al riguardo consistono nel sommare, nell'apposito prospetto contenuto nel verbale delle operazioni dell'adunanza stessa [modello n. 306-AR], tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai singoli candidati alla carica di sindaco, come risultano dai verbali dei singoli uffici elettorali di sezione.

Devono essere registrati i dati risultanti dai predetti verbali senza che vi si possa apportare alcuna modificazione.

Nessun riesame delle schede rimesse dagli uffici elettorali di sezione unitamente al verbale può essere effettuata dall'Adunanza dei presidenti.

I relativi plichi, perciò, non devono essere aperti per alcun motivo dall'adunanza stessa.

§ 17. — Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare l'eletto. — Proclamazione alla carica di sindaco.

Effettuato il riepilogo dei voti, il presidente dell'adunanza prende nota nel verbale delle eventuali cause di ineleggibilità denunciate nei confronti del candidato sindaco da proclamare eletto.

Quindi, PRIMA DI PROCEDERE ALLA PROCLAMAZIONE DEL

SINDACO, **verifica** — anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso — che, nei confronti del candidato sindaco per il quale la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, *successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature*, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Qualora il suddetto accertamento abbia avuto esito positivo e sia stata individuata una condizione di incandidabilità, l'adunanza procede alla dichiarazione di mancata proclamazione ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato d.lgs. n. 235 del 2012.

Se invece non sia stata rilevata alcuna condizione di incandidabilità, l'adunanza proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto, a norma dell'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il maggior numero di voti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell'articolo 41, comma 1, del medesimo decreto.

§ 18. — **Eventuale parità di voti tra candidati alla carica di sindaco.**

Può verificarsi il caso in cui due candidati alla carica di sindaco abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti.

In tale ipotesi il presidente dell'adunanza ne dà atto nel verbale e provvede immediatamente a darne notizia al Prefetto della provincia e al comune ai fini dell'effettuazione del turno di ballottaggio da svolgersi la seconda domenica successiva al primo turno.

Le operazioni dell'adunanza proseguono per determinare la cifra elettorale di lista e la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale, mentre le operazioni di riparto dei seggi tra le liste saranno effettuate *dopo* che il sindaco sarà stato proclamato eletto a seguito del turno di ballottaggio (articolo 8 del d.P.R. n. 132).

Qualora si verifichi la suddetta eventualità, deve essere compilato, in duplice esemplare, un estratto del verbale dell'adunanza [modello n. 306/III-AR] contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.

Un esemplare dell'estratto è chiuso in un plico sigillato con il bollo della prima sezione e viene inviato al Prefetto della provincia insieme all'altra documentazione indicata nel paragrafo 31.

Sul plico devono essere apposte le seguenti indicazioni:

« ESTRATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI — ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ».

L'altro esemplare dell'estratto è chiuso in un altro plico e viene depositato nella segreteria del comune, presso la quale dovrà essere custodito per essere consegnato, poi, al presidente dell'adunanza all'atto dell'insediamento dopo le operazioni di scrutinio relative al ballottaggio.

Sul plico devono essere apposte le seguenti indicazioni:

« ESTRATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI — ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI
..... ».

N.B.: Da consegnare al presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni all'atto dell'insediamento subito dopo le operazioni di scrutinio relative al ballottaggio».

CAPITOLO VII
DETERMINAZIONE
DELLA CIFRA ELETTORALE DI OGNI LISTA
E DELLA CIFRA INDIVIDUALE
DI CIASCUN CANDIDATO
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

§ 19. — Determinazione della cifra elettorale di ogni lista.

L'Adunanza dei presidenti passa, quindi, a determinare la cifra elettorale ottenuta dalle singole liste in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune.

A tal fine, a norma dell'articolo 71, comma 7, del decreto legislativo n. 267, a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale si intendono attribuiti tanti voti quanti siano i voti conseguiti complessivamente dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

Pertanto, nell'apposito paragrafo del verbale, dev'essere riportato, per ogni lista, il totale dei voti validi conseguiti (e già registrati) dai collegati candidati alla carica di sindaco.

Dei totali stessi viene dato atto nel verbale, nel quale le liste ammesse vengono elencate secondo l'ordine risultante dal manifesto recante le candidature di cui all'articolo 31 del testo unico n. 570.

§ 20. — Determinazione della cifra individuale di ciascun candidato consigliere e formazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista.

L'Adunanza dei presidenti calcola, quindi, il totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato di ogni lista utilizzando il modello n. 306/I-AR e determina la cifra individuale di ciascun candidato sommando il totale dei voti di

preferenza, come innanzi accertato, alla cifra elettorale della lista cui il candidato stesso appartiene.

Tali operazioni sono registrate negli appositi prospetti contenuti nel verbale.

Analogamente a quanto prescritto per i verbali, anche il prospetto modello n. 306/I-AR deve essere compilato in duplice copia, essere firmato in ciascun foglio dai componenti dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni e munito del bollo dell'ufficio.

L'adunanza forma, quindi, la graduatoria dei candidati di ogni lista in base alla cifra individuale dei singoli candidati tenendo presente che, a parità di cifra individuale, la precedenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista (articolo 71, comma 9, del decreto legislativo n. 267).

La graduatoria viene riportata in appositi prospetti, contenuti nel verbale, nei quali i candidati vengono registrati nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

§ 21. — Determinazione del numero dei seggi spettanti alla lista collegata al candidato eletto sindaco.

Compite le operazioni indicate nei paragrafi precedenti, il presidente dell'adunanza — *sempre che sia stato GIÀ proclamato eletto il sindaco* — attribuisce, alla lista allo stesso collegata, i due terzi dei seggi assegnati al consiglio, provvedendo all'eventuale arrotondamento all'unità superiore ove detto numero contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

§ 22. — Determinazione del numero dei seggi tra le altre liste.

Per la ripartizione dei seggi restanti dopo le operazioni indicate nel paragrafo precedente fra le liste NON collegate al candidato eletto sindaco, il decreto legislativo n. 267 del 2000 (articolo 71, comma 8) ha adottato il metodo D'HONDT.

Per attuare questo metodo l'Adunanza dei presidenti deve dividere la cifra elettorale di ogni lista per 1, 2, 3, ecc., fino alla concorrenza del numero dei consiglieri che restano da eleggere

nel comune.

I risultati di queste operazioni vengono registrati nell'apposito prospetto modello n. 306/II-AR che fa parte integrante del verbale dell'adunanza.

Effettuate tali operazioni, l'adunanza sceglierà i più alti quozienti ottenuti dalle varie liste, in numero uguale a quello dei seggi di consigliere che restano da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente.

A ogni lista saranno assegnati tanti seggi di consigliere quanti sono i quozienti appartenenti alla lista medesima compresi nella graduatoria suindicata.

Nell'assegnare i seggi alle singole liste possono presentarsi due o più quozienti eguali.

La legge stabilisce che, « a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio ».

Questa regola agisce, come è evidente, per l'assegnazione dell'*ultimo seggio*. Se, invece, la parità è fra quozienti intermedi, i quozienti eguali entrano tutti in graduatoria.

CAPITOLO VIII
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE COMUNALE

§ 23. — Denuncia di eventuali cause di ineleggibilità.

Dell'assenza di cause di ineleggibilità, come degli eventuali motivi denunciati, deve essere dato atto nel verbale per le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 267.

§ 24. — Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che impediscono di proclamare gli eletti. — Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.

Al termine delle operazioni sopra illustrate il presidente, in conformità ai risultati accertati dall'Adunanza dei presidenti, **PRIMA DI PROCEDERE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, verifica** — anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso — che, nei confronti di ciascuno dei candidati consiglieri per i quali la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, *successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature*, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Qualora il suddetto accertamento abbia avuto esito positivo per uno o alcuni candidati, l'adunanza procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato d.lgs. n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione.

Se invece nessuna condizione di incandidabilità sia stata rilevata, l'adunanza — tenendo presenti sia il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, sia la disposizione secondo cui il

primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza deve essere attribuito al candidato alla carica di sindaco collegato alla lista medesima, sia la graduatoria dei candidati delle singole liste – proclama eletti consiglieri comunali, salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, citato, i primi candidati compresi nelle graduatorie anzidette sino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista.

La proclamazione deve avvenire anche se siano state denunziate cause di ineleggibilità; non può comunque aver luogo nel caso in cui siano state rilevate condizioni di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del d.lgs. n. 235 del 2012.

§ 25. — Elenchi dei candidati non eletti.

Successivamente l'adunanza, per ciascuna delle liste concorrenti, forma l'elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale *non eletti*, riportandoli in appositi prospetti nei quali gli stessi vengono registrati in ordine di graduatoria decrescente.

Tali elenchi serviranno per procedere alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili a norma dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 267 e alle surrogazioni ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo decreto.

CAPITOLO IX
CASO IN CUI
SIA STATA PRESENTATA O AMMESSA
UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI

§ 26. — **Premessa.**

Se sia stata *presentata o ammessa una sola lista di candidati* alla carica di consigliere comunale, l'Adunanza dei presidenti delle sezioni, per poter procedere alle proclamazioni, deve accertare se si siano verificate le condizioni richieste dall'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo n. 267 cioè:

- 1) che abbia partecipato alla votazione *almeno* il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;
- 2) che l'unica lista presentata o ammessa abbia riportato un numero di voti validi *non inferiore* al 50% del numero dei votanti.

§ 27. — **Verifica del primo *quorum*.**

Al fine di accertare se abbia votato o meno il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, il presidente riassume, nell'apposito prospetto contenuto nel verbale — desumendoli dai verbali degli uffici elettorali di sezione — i dati relativi al numero degli elettori iscritti nelle liste dei singoli uffici elettorali di sezione nonché al numero degli elettori ammessi al voto in virtù di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione o dall'attestazione del sindaco, e accerta così il numero complessivo degli elettori del comune.

Agli effetti del conteggio degli elettori del comune *non* vanno computati gli elettori ammessi a votare ai sensi degli articoli 40 e 42 del testo unico n. 570 e iscritti nelle liste a cura del presidente del seggio all'atto della votazione, in quanto i medesimi sono già iscritti nelle normali liste di sezione del comune.

Degli elettori ricoverati in luoghi di cura, vanno, invece,

tenuti presenti, agli effetti del conteggio di cui trattasi, quelli che abbiano votato in base a una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione o ad attestazione del sindaco.

Successivamente il presidente accerta il numero complessivo dei votanti e riassume in un altro prospetto i relativi dati desunti dai verbali dei singoli uffici elettorali di sezione.

Nel conteggio debbono essere tenuti presenti *anche* coloro che abbiano votato ai sensi dell'articolo 43 o dell'articolo 44 del testo unico n. 570.

Appena in possesso di questi dati, il presidente accerta se sia stato raggiunto il *quorum* indicato nel numero 1) del precedente paragrafo.

Se questo primo *quorum* non sia stato raggiunto, il presidente deve dichiarare nulla l'elezione e concludere le operazioni dell'adunanza.

§ 28. — Verifica del secondo *quorum*.

Se il primo *quorum* sia stato raggiunto, il presidente dell'adunanza passa a verificare se l'unica lista presentata o ammessa abbia ottenuto un numero di voti validi *non inferiore* al 50% dei votanti. A tale scopo, calcola la cifra corrispondente al 50% dei votanti e rileva se il totale dei voti validi sia uguale o superiore alla predetta cifra.

Se non sia stato raggiunto tale secondo *quorum*, il presidente deve dichiarare nulla l'elezione senza procedere alle proclamazioni, ai sensi dell'articolo 71, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267.

§ 29. — Proclamazione degli eletti nel caso di presentazione e ammissione di una sola lista di candidati.

Per quanto concerne la proclamazione degli eletti, il Consiglio di Stato, con decisione della quinta sezione 20 maggio 1994, n. 1118, ha stabilito che all'unica lista partecipante alla competizione elettorale debbano essere attribuiti tanti seggi quanti sono i consiglieri assegnati al comune.

Pertanto il presidente dell'adunanza, accertato che si siano verificate le condizioni richieste, PRIMA DI PROCEDERE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, accerta – anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso – che, nei confronti del candidato sindaco e dei candidati consiglieri per i quali la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, *successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature*, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Qualora il suddetto accertamento abbia avuto esito positivo per uno o alcuni candidati, l'adunanza procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato d.lgs. n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione.

Se invece nessuna condizione di incandidabilità sia stata rilevata, il presidente, in conformità ai risultati accertati dall'adunanza, procede alle conseguenti proclamazioni tenendo presente che alla lista vengono attribuiti tanti seggi quanti sono i relativi candidati.

CAPITOLO X
VERBALE DELLE OPERAZIONI
DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
DELLE SEZIONI

§ 30. — **Compilazione del verbale.**

Delle operazioni compiute dall'Adunanza dei presidenti delle sezioni viene redatto un apposito verbale in duplice esemplare.

Nel verbale devono essere registrate con precisione tutte le operazioni compiute e tutti gli incidenti eventualmente verificatisi, le decisioni adottate e le denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti (articolo 67 del testo unico n. 570).

Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, dal presidente e da tutti i componenti dell'adunanza e munito del bollo della prima sezione.

§ 31. — **Spedizione del verbale.**

Un esemplare del verbale, immediatamente chiuso in un plico sigillato con il bollo della prima sezione e la firma del presidente e di almeno due membri dell'adunanza, viene subito rimesso al Prefetto insieme ai verbali di tutti gli uffici elettorali di sezione, gli eventuali verbali di completamento delle operazioni non ultimate dalle sezioni e i plichi delle schede contenenti i voti validi. La consegna è effettuata da due componenti dell'adunanza.

L'altro esemplare viene depositato nella segreteria del comune da uno dei componenti dell'adunanza.

Per la consegna dei due esemplari del verbale debbono essere utilizzati rispettivamente, i modelli n. 309-AR e n. 310-AR.

CAPITOLO XI

OPERAZIONI DELL'ADUNANZA
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI
A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

§ 32. — **Premessa.**

Per quanto concerne la composizione dell'adunanza, l'accesso nella sala dell'adunanza medesima e l'inizio delle operazioni, si intendono qui integralmente richiamate le istruzioni contenute nei capitoli I, II e III.

§ 33. — **Operazioni dell'Adunanza dei presidenti a seguito del turno di ballottaggio.**

Compito dell'adunanza dei presidenti è quello di procedere alla proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco del candidato che ha riportato il maggior numero di voti in sede di ballottaggio, alle operazioni di riparto dei seggi tra le liste e alla conseguente proclamazione a consigliere comunale dei candidati compresi nelle stesse.

Come è stato certificato nel precedente verbale [modello n. 306-AR], le anzidette operazioni non sono state effettuate in sede di primo turno di votazione, a seguito del conseguimento della parità di voti riportata, in detto primo turno, dai due candidati alla carica di sindaco maggiormente votati.

§ 34. — **Riepilogo dei voti.**

La prima operazione che l'Adunanza dei presidenti deve effettuare è il riepilogo dei voti riportati in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune dai due candidati alla carica di sindaco che hanno partecipato al turno di ballottaggio.

Al tal fine, l'adunanza riporta, nell'apposito paragrafo del verbale delle operazioni [modello n. 306/bis-AR], tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai due candidati alla carica di sindaco, come risultano dai verbali dei singoli uffici elettorali di sezione.

Anche in questa sede, i dati da registrare sono quelli risultanti dai verbali sezionali senza che sia possibile apportare ad essi alcuna modificazione.

§ 35. — Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare l'eletto. – Proclamazione alla carica di sindaco.

Effettuate le operazioni indicate nel paragrafo precedente, il presidente dell'adunanza PRIMA DI PROCEDERE ALLA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO, **verifica** – anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso – che, nei confronti del candidato sindaco per il quale la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, *successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature*, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Qualora il suddetto accertamento abbia avuto esito positivo e sia stata individuata una condizione di incandidabilità, l'adunanza procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato d.lgs. n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione.

Se invece non sia stata rilevata alcuna condizione di incandidabilità, il presidente proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale a norma dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 267.

Se i due candidati che hanno partecipato al ballottaggio abbiano ulteriormente conseguito lo stesso numero di voti, viene proclamato eletto alla carica di sindaco il più anziano di età.

§ 36. — Riparto e assegnazione dei seggi tra le liste.

Dopo aver proclamato l'eletto alla carica di sindaco, l'adunanza assegna alla lista ad esso collegata i due terzi dei seggi

spettanti al consiglio.

I restanti seggi vengono ripartiti tra le altre liste sulla base delle cifre elettorali riportate nell'estratto del verbale modello n. 306/III-AR (che è stato consegnato alla segreteria del comune all'atto dell'insediamento dell'adunanza), secondo le operazioni descritte nel paragrafo 22.

§ 37. — Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che impediscono di proclamare gli eletti. — Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.

Successivamente l'Adunanza dei presidenti **PRIMA DI PROCEDERE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, verifica** – anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso – che, nei confronti del candidato sindaco e di ciascuno dei candidati consiglieri per i quali la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, *successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature*, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Qualora il suddetto accertamento abbia avuto esito positivo per uno o alcuni candidati, l'ufficio centrale procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato d.lgs. n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione.

Se invece nessuna condizione di incandidabilità sia stata rilevata, l'adunanza – tenendo presenti sia il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, sia la disposizione secondo cui il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza deve essere attribuito al candidato alla carica di sindaco collegato alla lista medesima, sia la graduatoria dei candidati di ciascuna lista – proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale secondo le modalità indicate nel capitolo VIII.

§ 38. — Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni a seguito del turno di ballottaggio.

Per la compilazione del verbale e per la spedizione dello stesso, si richiamano le istruzioni contenute nei paragrafi 30 e 31.

DISPOSIZIONI NORMATIVE
CONCERNENTI LE OPERAZIONI
DELL' ADUNANZA
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960,
n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 23 giugno 1960)

(Omissis)

Articolo 35.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 34, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 22)

La Commissione elettorale circondariale (1), entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'articolo 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale (2).

Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

(Omissis)

Articolo 54.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 46)

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio e allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

(Omissis)

(1) Parole così sostituite a norma del terzo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(2) A norma dell'articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, i rappresentanti di lista devono essere elettori del comune.

Sezione II

*Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*

Articolo 63.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 53 e Legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 34)

Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli scrutatori e il segretario notano separatamente e uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero di voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'articolo 54.

Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Articolo 64.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 55, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 36)

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

1) che non sono quelle di cui agli allegati [A e B] (1) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

(Comma abrogato)

(Omissis)

(1) – I modelli delle schede di votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti sono attualmente previsti dal decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale, Serie generale* n. 27 del 3 febbraio 2014.

Articolo 66.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 57)

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità, denunziati contro alcuni dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, ai termini dell'articolo 75 (1).

Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 54, ultimo comma; se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

Articolo 67.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 58, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 37)

Il presidente della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le decisioni del consiglio comunale ai termini dell'articolo 75 (1).

Il segretario della prima sezione è segretario dell'Adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno la qualità per intervenirevi.

(Omissis)

(1) – L'articolo 75 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, è stato abrogato dall'articolo 274, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In materia si applica l'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 267 (pagina 33).

Articolo 96. (1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 66)

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità dell'elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065 (2).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi (3).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 2.065 (2).

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065 (2).

(Omissis)

(1) L'ammontare delle pene pecuniarie è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dall'articolo 113, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Importo così convertito in euro a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 21 giugno 1998, n. 213.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 17, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993,
n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in
materia di elezioni comunali e provinciali.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1993)

(Omissis)

Articolo 3.

(Omissis)

1. *(Omissis)*

2. Nei comuni di cui al comma 1 (1), l'arrotondamento all'unità superiore, previsto [dal comma 7 dell'articolo 5 della legge] (2), si effettua quando il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

(Omissis)

Articolo 8.

1. Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste e tra i gruppi di candidati sono, in ogni caso, effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia o del sindaco avvenuta in sede di primo ovvero di secondo turno.

(Omissis)

(1) – Cioè nei comuni con popolazione *sino* a 15.000 abitanti.

(2) – Vale a dire l'arrotondamento all'unità superiore a seguito dell'attribuzione dei due terzi dei seggi assegnati al consiglio.

La disposizione è ora contenuta nell'articolo 71, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (pagina 34).

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000)

(*Omissis*)

Parte I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Titolo III

ORGANI

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE
E DELLA PROVINCIA

(*Omissis*)

Articolo 41.

Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

2. (*Omissis*).

(*Omissis*)

Articolo 45.

*Surrogazione e supplenza dei consiglieri
provinciali, comunali e circoscrizionali*

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. (*Omissis*).

CAPO I

SISTEMA ELETTORALE

Articolo 71.

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni sino a 15.000 abitanti*

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi (1).

4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno(2), il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

(1) – Il comma *3-bis* è stato aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215 [Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni].

(2) – Il contrassegno di ciascuna lista di candidati è riprodotto sulle schede con il diametro di centimetri 3, per uniformità con quanto previsto dall'articolo 72, comma 3, terzo periodo, e dell'articolo 73, comma 3, terzo periodo, di questo d.lgs., come modificati dall'articolo 1-*bis*, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto (3). Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (3).

6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

(3) – I periodi terzo e quarto del comma 5 sono stati aggiunti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), della legge 23 novembre 2012, n. 215 [Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni].

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104.

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2010)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

EMANA

il seguente decreto legislativo:

(Omissis)

Art. 1.

Approvazione del codice e delle disposizioni connesse

1. È approvato il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Sono altresì approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2, le norme transitorie di cui all'allegato 3 e le norme di coordinamento e le abrogazioni di cui all'allegato 4.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Omissis)

ALLEGATO 1

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

(*Omissis*)

LIBRO QUARTO

OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

(*Omissis*)

TITOLO VI

CONTENZIOSO SULLE OPERAZIONI ELETTORALI

(*Omissis*)

Capo VI

CONTENZIOSO SULLE OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 129.

Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali (1)

1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati (2).

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti (2).

3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

(1) – Il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio è stato esteso anche all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (articolo 1, comma 1, lettera s), numero 1), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160), che ha sostituito anche i commi 1 e 2 dell'articolo 129 del codice del processo amministrativo.

(2) – I commi 1 e 2 dell'articolo 129 sono stati così sostituiti dall'articolo 1, comma 1, lettera s), numero 1), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e (3) ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinte-

(3) – Le parole «a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e» sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 1, lettera s), numero 2), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

ressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e (4) ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.

10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

(Omissis)

(4) – Le parole «a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e» sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 1, lettera j), numero 2), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2013)

(*Omissis*)

Capo IV

INCANDIDABILITÀ ALLE CARICHE ELETTIVE NEGLI ENTI LOCALI

Art. 10.

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera *a)*;

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-*bis* del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera *d)*;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

(*Omissis*)

Art. 12.

*Cancellazione dalle liste per incandidabilità
alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (1).

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

(*Omissis*)

(1) – L'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è riportato a pagina 38.

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere *b*) e *b*), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera *f*) e 10, comma 1, lettera *f*), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase

di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17.

Abrogazioni

1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;

c) l'articolo 9, ottavo comma, numero 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, numero 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.

(Omissis)

INDICE

TITOLO I

L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

Capitolo I

L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

| | | | |
|---|--|------|---|
| § | 1.- Composizione dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni | Pag. | 3 |
| § | 2.- Intervento dei vicepresidenti degli uffici elettorali di sezione alle operazioni dell'Adunanza | » | 3 |
| § | 3.- Compiti dei componenti dell'adunanza | » | 3 |
| § | 4.- Poteri del presidente dell'adunanza | » | 4 |
| § | 5.- Poteri dell'adunanza | » | 4 |

Capitolo II

RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATO PRESSO L'ADUNANZA

| | | | |
|---|---|---|---|
| § | 6.- Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la prima sezione del Comune alle operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni – Facoltà dei rappresentanti di lista | » | 5 |
| § | 7.- Sanzioni penali per i rappresentanti | » | 5 |

Capitolo III

SALA DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

| | | | |
|---|---|------|---|
| § | 8.- Sede dell'adunanza | Pag. | 6 |
| § | 9.- Accesso alla sala dell'adunanza | » | 6 |

TITOLO II

LE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

Capitolo IV

INIZIO DELLE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

| | | | |
|---|---|------|---|
| § | 10.- Inizio delle operazioni | Pag. | 7 |
| § | 11.- <i>Quorum</i> per la validità delle operazioni dell'adunanza | » | 7 |
| § | 12.- Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezione | » | 8 |

Capitolo V

COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

EVENTUALMENTE NON CONCLUSE NEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

| | | | |
|---|---|------|---|
| § | 13.- Operazioni di spoglio | Pag. | 9 |
| § | 14.- Compilazione dei verbali | » | 9 |
| § | 15.- Formazione e spedizione dei plichi | » | 9 |

Capitolo VI

OPERAZIONI DI PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO

| | |
|---|---------|
| § 16. - Riepilogo dei voti | Pag. 11 |
| § 17. - Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare l'eletto. — Proclamazione alla carica di sindaco | » 11 |
| § 18. - Eventuale parità di voti tra i candidati alla carica di sindaco | » 12 |

Capitolo VII

DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI OGNI LISTA
E DELLA CIFRA INDIVIDUALE DI CIASCUN CANDIDATO
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

| | |
|--|---------|
| § 19. - Determinazione della cifra elettorale di lista | Pag. 14 |
| § 20. - Determinazione della cifra individuale e formazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista | » 14 |
| § 21. - Determinazione del numero dei seggi spettanti alla lista collegata al candidato eletto sindaco | » 15 |
| § 22. - Determinazione del numero dei seggi tra le altre liste | » 15 |

Capitolo VIII

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

| | |
|---|---------|
| § 23. - Denuncia di eventuali cause di ineleggibilità | Pag. 17 |
| § 24. - Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare gli eletti. — Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale | » 17 |
| § 25. - Elenchi dei candidati non eletti | » 18 |

Capitolo IX

CASO IN CUI SIA STATA PRESENTATA O AMMESSA
UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI

| | |
|--|---------|
| § 26. - Premessa | Pag. 19 |
| § 27. - Verifica del primo <i>quorum</i> | » 19 |
| § 28. - Verifica del secondo <i>quorum</i> | » 20 |
| § 29. - Proclamazione degli eletti nel caso di presentazione e ammissione di una sola lista di candidati | » 20 |

Capitolo X

VERBALE DELLE OPERAZIONI
DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

| | |
|--|---------|
| § 30. - Compilazione del verbale | Pag. 22 |
| § 31. - Spedizione del verbale | » 22 |

Capitolo XI

OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI
A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

| | |
|--|---------|
| § 32.- Premessa | Pag. 23 |
| § 33.- Operazioni dell'Adunanza dei presidenti a seguito del turno di ballottaggio | » 23 |
| § 34.- Riepilogo dei voti | » 23 |
| § 35.- Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare l'eletto. – Proclamazione alla carica di sindaco | » 24 |
| § 36.- Riparto e assegnazione dei seggi tra le liste | » 24 |
| § 37.- Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare gli eletti. – Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale | » 25 |
| § 38.- Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni a seguito del turno di ballottaggio | » 26 |

DISPOSIZIONI NORMATIVE
CONCERNENTI LE OPERAZIONI
DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

| | |
|--|---------|
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (stralcio) | Pag. 28 |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali (stralcio) | » 32 |
| DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralcio) ... | » 33 |
| DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104. Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo (stralcio) | » 37 |
| DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235. Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (stralcio) | » 41 |

Ideazione, progettazione grafica e cura del volume:

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Stampa:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

Maggio 2018